



Comune di Sorbolo Mezzani

Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26-03-2019

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019 E PROPOSTA RELATIVE TARIFFE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Marzo, alle ore 15:30, in Sorbolo Mezzani, presso l'Ufficio del Commissario.

Il DOTT. SERGIO POMPONIO, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE AVV. ELENA BEDUSCHI, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Parma prot. nr. 58883 del 19/12/2018, allo svolgimento delle funzioni del Sindaco, del Consiglio e della Giunta.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Parma prot. num. 0058883 del 19/12/2018 con cui è stato nominato Commissario Prefettizio il Dott. Sergio Pomponio per la provvisoria amministrazione del nuovo ente ai sensi della Legge n. 56 del 07 aprile 2014 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

DATO ATTO che con il suddetto decreto al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, e che, come già indicato, lo stesso viene incaricato della provvisoria gestione del nuovo comune ai sensi della succitata Legge n. 56/2014;

VISTO l'art. 1 comma 124 della Legge Regionale 56/2014 secondo il quale tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei Comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del Commissario o degli organi del nuovo comune.

PREMESSO:

- CHE il Comune di Sorbolo ha adottato la tariffa di igiene ambientale dal 01/01/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/1999 e che il Comune di Mezzani ha adottato la stessa tariffa di igiene ambientale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/12/1999, entrambe esecutive ai sensi di legge;
- CHE l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, modificato ed integrato dal D.L. 35/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08/04/2013, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) sostitutivo di tutti i previgenti prelievi a copertura delle spese per i servizi di igiene urbana;
- CHE con deliberazione del Consiglio dell'Unione, all'epoca competente a seguito di conferimento della funzione da parte dei Comuni aderenti, n. 27 del 18/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, dal 01/01/2013 si è preso atto dell'entrata in vigore del T.A.R.E.S., previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni;
- CHE l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Tale imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- CHE il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES;
- CHE in virtù della sopracitata disposizione, con decorrenza 01/01/2014 ha cessato di avere applicazione nei Comuni di Sorbolo e di Mezzani il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed è stata istituita al suo posto la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n.

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili),
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **comma 651**: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- **comma 652**: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;
- **comma 653**:” A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve a
- **comma 655**: “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”;
- **comma 683**: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- **comma 691**: “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che:

- il gestore del servizio venne individuato in Amps spa (poi divenuta Iren Emilia spa), in base alla Convenzione Agenzia d'Ambito di Parma – ATO2 – del 27 dicembre 2004 che prevedeva la durata della stessa in 10 anni;
- Iren Emilia Spa era il soggetto gestore del servizio di igiene ambientale alla data di scadenza della convenzione del 31/12/2013;
- Iren Emilia Spa è il soggetto cui è stata affidata con delibera del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 27 del 18/06/2013 la gestione amministrativa della Tares;
- Iren Emilia ha gestito in passato e fino al 31/12/2012 la precedente tariffa sui rifiuti (TIA2);
- con delibera del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 11 del 22/04/2014 è stata affidata ad Iren Emilia Spa la gestione della TARI 2014;

- dal 1 luglio 2014 Iren Emilia è divenuta Iren Ambiente spa (società entrambe controllate da Iren spa), in quanto è divenuto efficace il trasferimento del ramo d'azienda rappresentato dal complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, asset afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani;
- in base alla citata Convenzione del 27/12/2004 il soggetto sottoscrittore avrebbe continuato a gestire il servizio anche dopo la scadenza della medesima e fino all'indizione e aggiudicazione della gara d'ambito da parte di ATERSIR;
- con delibera del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 18 del 11/06/2015 è stata affidata ad Iren Ambiente Spa la gestione del TARI 2015-2016;
- con delibera del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 9 del 28/03/2017 è stata affidata ad Iren Ambiente Spa la gestione del TARI 2017-2018;

CONSIDERATO che:

- ATERSIR ha indetto in data 13/09/2017 con delibera n. 62, la gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma, con data di scadenza di presentazione delle domande il 16/04/2018;
- con determinazione di ATERSIR n. 110 del 09/07/2018 si è dato atto della conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- con determinazione di ATERSIR n. 159 del 18/10/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio;
- con determinazione di ATERSIR n. 180 del 29/11/2018 al fine di dare immediata esecuzione a quanto disposto dal TAR Emilia Romagna, sede di Parma, con la decisione n. 310/2018, ha disposto di sospendere la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma, al fine di svolgere un approfondimento istruttorio, volto a verificare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 in conseguenza alla dichiarazione relativa all'esistenza di precedenti penali rilevanti e ad un procedimento penale a carico del legale rappresentante di uno degli operatori economici concorrenti;
- per l'effetto delle richiamate determinazioni, è necessario assicurare la continuità del servizio fino al completamento delle procedure di affidamento del Gestore da parte di ATERSIR;

RITENUTO di:

- avvalersi della facoltà di cui al succitato comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, di affidare ad Iren Ambiente Spa la gestione amministrativa della TARI anche per l'anno 2019 e comunque, se precedente, fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio da parte di ATERSIR;
- approvare il relativo disciplinare tra IREN Ambiente Spa e Comune di Sorbolo Mezzani, che regola le modalità e i rapporti finanziari di gestione del nuovo tributo sui rifiuti e che si allega al presente atto per formarne parte integrante;

CONSIDERATO che il soggetto gestore ha confermato la disponibilità a svolgere, allo stesso compenso del precedente biennio 2017/2018, l'attività di riscossione e accertamento della TARI ad un costo annuo pari ad **€. 60.000,00 oltre iva di legge pari a complessivi €. 73.200,00 compreso IVA;**

VISTO il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e successiva circolare esplicativa, che definisce le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato al fine di determinare la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed in particolare all'art. 8 prevede per i gestori del servizio l'obbligo di redigere il piano finanziario;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe per ogni classe di attività devono essere determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal succitato D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione

rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa nonché il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Kb) previsto dalla tab. 2 allegata al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche;

RITENUTO opportuno mantenere inalterati i coefficienti di cui sopra così come applicati per l'anno 2014 e seguenti e come di seguito indicati:

UTENZE DOMESTICHE:

Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa Kb
1	1.00
2	1.80
3	2.10
4	2.40
5	2.90
6 o più di sei	3.40

UTENZE NON DOMESTICHE:

Classi di attività	Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa Kc	Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,492	4,035
Cinematografi, teatri e volontariato	0,371	3,091
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,600	4,900
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,880	7,210
Stabilimenti balneari	0,626	5,109
Esposizioni, autosaloni	0,467	3,871
Alberghi con ristorante	1,640	13,450
Alberghi senza ristorante	1,080	8,880
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti	1,250	10,220
Ospedali	1,290	10,550
Uffici, agenzie, studi professionali	1,431	11,743
Banche ed istituti di credito	0,610	5,030
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,410	11,550
Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia	1,800	14,780
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,830	6,810
Banchi di mercato di beni durevoli	1,735	14,170
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,480	12,120

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista	1,030	8,480
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,410	11,550
Attività industriali con capannoni di produzione	0,830	6,837
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820	6,705
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,726	46,949
Mense, birrerie, amburgherie	4,986	40,894
Bar, caffè, pasticceria	4,071	33,348
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,650	18,080
Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali	2,610	21,400
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,170	58,760
Ipermercati di generi misti, torrefazione caffè	2,465	20,257
Banchi di mercato genere alimentari	6,505	53,339
Discoteche, night club, sala giochi	1,767	14,544

CONSIDERATO:

1. che le Amministrazioni Comunali di Sorbolo e di Mezzani hanno predisposto con il gestore del servizio rifiuti il progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, collegato ad un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti e che lo stesso è stato introdotto a partire dal 01/01/2014. Tale sistema è consistito nella revisione della dotazione dei contenitori utilizzati per la raccolta e la misurazione del rifiuto prodotto da ogni utenza che avviene attraverso un sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo;

2. che, pertanto, la tariffa deve essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o l'agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe;

3. che contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, essendo entrato in funzione il metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, si possono prevedere agevolazioni sottoforma di esclusioni dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di sconti economici per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, oppure famiglie con bambini con età fino a 30 mesi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sorbolo n. 13 del 28/04/2014 avente per oggetto: *“Approvazione regolamento Imposta Unica Comunale - regolamenti IMU-TASI-TARI”*, con la quale sono stati adottati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”* e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) e successive modifiche apportate con la deliberazione consiliare n. 35 del 17/07/2014, con la deliberazione n. 22 del 12/06/2015 e da ultimo con la deliberazione n. 5 del 30/03/2017 dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge ed in particolare:

1. l'art. 21, c. 4, secondo il quale le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe;

2. l'art. 21, c. 5, che dispone che le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema

prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe;

3. l'art. 21, c. 8, che dispone che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento stesso il comune contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale può prevedere agevolazioni sottoforma di esclusioni dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di sconti economici per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, oppure con bambini con età fino a 30 mesi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzani n. 2 del 27/03/2014 avente per oggetto: *“Approvazione regolamento Imposta Unica Comunale - regolamenti IMU-TASI-TARI”*, con la quale sono stati adottati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”* e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) e successive modificazioni apportate con la deliberazione consiliare n. 28 del 16/07/2014, con la deliberazione n. 8 del 11/06/2015 e da ultimo con la deliberazione n. 5 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge ed in particolare:

1. l'art. 21, c. 4, secondo il quale le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.

2. l'art. 21, c. 5, che dispone che le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

3. l'art. 21, c. 6, che dispone che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento stesso il comune contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale può prevedere agevolazioni sottoforma di esclusioni dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di sconti economici per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, oppure con bambini con età fino a 30 mesi;

RITENUTO OPPORTUNO confermare il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle seguenti quote minime differenziate, per le utenze domestiche, in base alla capacità dei contenitori ed al numero di componenti il nucleo familiare:

Articolazione svuotamenti minimi bidoni utenze domestiche						
Comp. Fam.	1	2	3	4	5	6
Litri						
Mastello 40 litri	12	18	24	24	24	24

Bidone 120 litri	4	6	8	8	8	8
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

UTENZE NON DOMESTICHE bidoni 40 litri + carrellati 120/240/360/660/1000 lt.
18

e prevedere che tali quote minime saranno ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita, mentre nel caso in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all'utente, per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell'anno 2020;

VERIFICATA la necessità di prevedere opportune forme di agevolazione tali da evitare penalizzazioni derivanti dal meccanismo di misurazione dei rifiuti indifferenziati, per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in parte indipendente dalla propria volontà;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere il riconoscimento delle seguenti forme di esclusione, agevolazione e riduzione del meccanismo di misurazione puntuale:

- alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente una persona che utilizza presidi medico-sanitari riconosciuti dall'autorità sanitaria competente, dietro presentazione di richiesta e documentazione comprovante lo stato di necessità, e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 non saranno addebitati gli svuotamenti eccedenti i minimi previsti dal presente atto;
- alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente almeno un bambino fino a 30 mesi di età, non saranno addebitati gli svuotamenti eccedenti i minimi previsti dal presente atto e sarà riconosciuta la possibilità di volturare la suddetta riduzione ad un'altra utenza domestica dello stesso Comune, dietro presentazione di specifica richiesta motivata;

RITENUTO NECESSARIO, ai sensi di quanto stabilito dai sopra citati Regolamenti, definire l'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza nelle seguenti misure:

Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)		
CONTENITORE DA LITRI 40		20,00
CONTENITORE DA LITRI 120		40,00
CONTENITORE DA LITRI 240		60,00
CONTENITORE DA LITRI 360		90,00
CONTENITORE DA LITRI 660		130,00
CONTENITORE DA LITRI 1.000		200,00
CONTENITORE OLTRE 1.000		350,00

DATO ATTO CHE il listino riguardante la raccolta puntuale prevede una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 27,00% che dovrà essere integrata dai corrispettivi per gli svuotamenti minimi così come determinati in calce al listino stesso;

VISTO il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 che in particolare all'articolo 238 stabilisce che, dalla data di

entrata in vigore dello stesso, sono attribuite all'Agenzia d'ambito le competenze in materia di tariffa rifiuti;

CONSIDERATO:

- che in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- che tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;

VISTO il piano delle attività 2019 redatto dal gestore del servizio rifiuti Iren Emilia spa, approvato dal Consiglio Locale di Parma di Atersir con deliberazione n. 5 del 06/03/2019 e dal consiglio d'ambito con deliberazione n. 17 del 13/03/2019 contenente i valori dei costi del servizio rifiuti e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e quota relativa al contenzioso e non riscosso e quant'altro di competenza comunale, ai fini della successiva determinazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti;

CONSIDERATO che in sede di completamento del Piano Finanziario 2019 devono essere aggiunti il valore del CARC (costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso) ordinario, del Costo del contenzioso e dell'eventuale accantonamento per perdita su crediti TARES-TARI ed eventuali ulteriori Costi Comuni inerenti la gestione rifiuti da coprire con il Piano finanziario 2019 e che la ripartizione tra quota fissa e quota variabile subisce modificazioni in sede di completamento del Piano Finanziario e di deliberazione delle Tariffe TARI 2019;

PRECISATO che il Piano Finanziario di cui sopra è stato rielaborato previe intese con il Gestore aggiungendo ai costi in esso previsti quelli relativi alla ricostruzione post-sisma, quelli relativi al valore del CARC (costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso) ordinario, del Costo del contenzioso e dell'eventuale accantonamento per perdita su crediti TARI e costi sostenuti dal comune inerenti la gestione rifiuti;

VISTO che rispetto al Piano approvato nell'esercizio 2018, si rileva una riduzione delle entrate dovuta principalmente a tre fattori:

- mancata ripetibilità dell'entrata straordinaria di competenza del 2018 riferita a conguagli per aggiornamento delle metrature rilevate, che non è più possibile prevedere all'interno del Piano Finanziario 2019 in quanto la fase dei controlli e delle richieste di pagamento si è conclusa;
- contrazione dei Contributi ATERSIR nella misura di euro 8.308,00;
- riduzione delle superfici rilevate delle utenze non domestiche e conseguente riduzione del relativo gettito;

PRESO ATTO che, al fine di compensare tali minori entrate in modo da non far gravare totalmente sugli utenti gli aumenti tariffari che ne deriverebbero, l'ente ha proceduto a ridurre la quota di spesa riferibile ai contenziosi e alle spese amm.ve ausiliarie e ha diminuito rispetto al Piano del 2018 l'incidenza degli accantonamenti derivanti dagli insoluti e dalle perdite sui crediti dovuti ai mancati incassi, grazie ad un lavoro di controllo e di sollecito degli utenti inadempienti che ha favorito un trend migliorativo degli incassi;

RILEVATO che sebbene le susposte attività poste in essere dall'ente abbiano consentito di mitigare in maniera consistente gli effetti della contrazione delle entrate, tuttavia non sono sufficienti ad

impedire un peraltro modesto incremento tariffario rispetto all'esercizio 2018, al punto che le tariffe da approvare per coprire integralmente il costo del servizio, devono subire un lieve incremento di 0.83% per le utenze domestiche e di 2.86% per le utenze non domestiche rispetto all'esercizio 2018;

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2019;

TENUTO CONTO che il piano finanziario predisposto da Iren Ambiente S.p.A., che si allega al presente atto, porta un totale di € **2.041.214,61** e che graverà per il 34.10%.% sulle utenze domestiche e per il 65.90% sulle utenze non domestiche e che il tasso di copertura che si vuole raggiungere è il 100% del costo del servizio;

PRESO ATTO che, come previsto dal comma 653 dell'art 1 della L. 147/2013, l'Ente ha rilevato che il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti riferito alle sole prestazioni del Gestore derivante dal Piano Finanziario 2019 di euro 1.789.189,47 risulta inferiore al costo medio di euro 1.870.283,28 derivante dall'applicazione dei criteri dei Fabbisogni Standard, come da schede IFEL inviate con nota prot. 1862 del 19/02/2019 ad ATERSIR e ad IREN SPA;

CONSIDERATO che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Parma pari al 5%;

VISTO il combinato disposto dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002, sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:

- 1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- 2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 444, della suddetta Legge di stabilità per l'anno 2013, modificativo dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, con cui viene stabilito che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169, della Legge 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote ai tributi di propria competenza entro la data in cui viene verificato il permanere degli equilibri di bilancio e cioè entro il 30/09 di ogni anno;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 il quale differisce il termine per la delib

VERIFICATO che secondo quanto stabilito dai predetti regolamenti per la gestione della TARI la tassa sarà riscossa in due rate le cui scadenze fissate per il 28/02 e 31/07 di ogni anno possono essere differite contestualmente all'approvazione delle tariffe e che la prima rata potrà essere emessa in acconto sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

RITENUTO necessario, al fine di permettere all'ente gestore di apportare alla nuova banca dati derivante dalla fusione di quelle dei Comuni di Sorbolo e Mezzani, tutti gli aggiornamenti necessari all'emissione corretta degli avvisi di pagamento, posticipare la scadenza della prima rata al 31/05/2019 e di conseguenza la seconda al 30/09/2019;

VISTO l'art 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto il piano finanziario è propedeutico all'approvazione delle tariffe rifiuti, il cui termine di approvazione è fissato entro la data ultima di approvazione del bilancio degli Enti Locali al 31.03.2019;

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano Finanziario integrato con le voci di competenza di questo ente per l'anno 2019 come indicate in premessa, corredato dalla relazione illustrativa riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come risulta dal documento allegato con la lettera **A)** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di mantenere inalterati i coefficienti di cui sopra così come applicati per l'anno 2015 e seguenti e come indicati nel documento allegato alla presente deliberazione con la lettera **B)**, per farne parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 le seguenti forme di esclusione, agevolazione e riduzione dal meccanismo di misurazione puntuale:

- alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente una persona che utilizza presidi medico – sanitari riconosciuti dall'autorità sanitaria competente, dietro presentazione di richiesta e documentazione comprovante lo stato di necessità e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 non saranno addebitati gli svuotamenti eccedenti i minimi previsti dal presente atto;

- alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente almeno un bambino fino a 30 mesi di età non saranno addebitati gli svuotamenti eccedenti i minimi previsti dal presente atto con la possibilità di volturare la suddetta riduzione ad un'altra utenza domestica dello stesso Comune, dietro presentazione di specifica richiesta motivata;

4) di stabilire il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle seguenti quote minime:

Articolazione svuotamenti minimi bidoni utenze domestiche						
Comp. Fam.	1	2	3	4	5	6
Litri						
Mastello 40 litri	12	18	24	24	24	24
Bidone 120 litri	4	6	8	8	8	8

UTENZE NON DOMESTICHE bidoni 40 litri + carrellati 120/240/360/660/1000 lt.
18

5) di stabilire, ai sensi di quanto stabilito dai vigenti Regolamenti per la gestione del TARI, l'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza nelle seguenti misure:

Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)		
CONTENITORE DA LITRI 40		20,00
CONTENITORE DA LITRI 120		40,00
CONTENITORE DA LITRI 240		60,00
CONTENITORE DA LITRI 360		90,00
CONTENITORE DA LITRI 660		130,00
CONTENITORE DA LITRI 1.000		200,00
CONTENITORE OLTRE 1.000		350,00

6) di prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 27% che dovrà essere integrata dai corrispettivi per gli svuotamenti minimi così come determinati in calce al listino di cui all'allegato C);

7) di stabilire altresì che le quote minime degli svuotamenti di cui al periodo precedente saranno ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita e che, nel caso in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore, sarà addebitato all'utente, per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell'anno 2019 nella misura indicata nel documento allegato con la lettera C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

8) di approvare le tariffe base della tassa rifiuti TARI per l'anno 2019 decorrenti dal 01.01.2019 come risultano dal documento allegato con la lettera C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

9) di dare atto che le tariffe di cui sopra garantiranno, per l'anno 2019, la copertura integrale dei costi

indicati nel Piano Finanziario;

10) di dare atto che in aggiunta alle singole tariffe dovrà essere applicato il tributo ambientale di competenza provinciale nella misura del 5%;

11) di differire il termine per il pagamento alle seguenti scadenze:

- 31/05/2019 la prima rata,

- 30/09/2019 la seconda rata;

12) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 691 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione e di affidare quindi la gestione del TARI PER L'ANNO 2019 al soggetto gestore del servizio dei rifiuti – IREN AMBIENTE spa, già gestore dal 2013 al 2018, in attesa del completamento delle procedure di affidamento del Gestore del servizio smaltimento rifiuti da parte di ATERSIR;

13) di approvare il disciplinare per l'affidamento della gestione ad IREN Ambiente Spa formulato secondo lo schema allegato alla presente con la lettera D;

14) di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN AMBIENTE SPA per gli adempimenti di competenza;

15) di demandare al servizio ambiente la trasmissione di copia del Piano Finanziario 2019 e della relativa relazione come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 158/1999 all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

16) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d.lgs. 267/2000 e s.m. per le motivazioni in premessa indicate.

o_o_o_o

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019 E PROPOSTA RELATIVE TARIFFE.

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

li 26-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO

Deliberazione di Consiglio del Commissario Prefettizio N. 12 del 26 Marzo 2019
--

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019 E PROPOSTA RELATIVE TARIFFE.

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

li 26-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO

Deliberazione di Consiglio del Commissario Prefettizio N. 12 del 26 Marzo 2019
--

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Commissario Prefettizio
F.to DOTT. SERGIO POMPONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

Copia conforme all'originale.

Addi

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ;

- è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/'00)

Li _____
